

Milano 3 gennaio 2024

Alla Dirigente Scolastica
dr.ssa Maria Assunta Lattuca
ICS Tarra
Busto Garolfo

e pc.: Alle OO.SS. Territoriali
Anief e Cisl scuola
Ai Revisori dei conti
Alla R.S.U.d'Istituto
All'URS Lombardia

Oggetto : Diffida per comportamento antisindacale

La scrivente FLC-CGIL di Milano, nel prendere atto dell'andamento della contrattazione integrativa d'istituto, conclusasi in data 19.12.23 con la firma di una sola componente RSU su tre e della Rsa-Cisl, rileva per i seguenti motivi di fatto e di diritto quanto segue:

-In fatto

Alle trattative per l'as.23/24 hanno partecipato oltre alla RSU d'Istituto anche le OO.SS. Flc Cgil, Cisl Scuola e Anief. Solo nell'ultima seduta del 19.12.23 erano presenti soltanto la RSU e la Rsa-Cisl.

In tale occasione, di fronte alle osservazioni della maggioranza della RSU, la SV chiudeva la seduta, invitando la maggioranza della RSU ad uscire, trattenendosi con una sola componente Rsu (in particolare quella eletta nelle liste Cisl) e la Rsa (così nominata nelle convocazioni) sempre Cisl, con le quali veniva poi firmata l'ipotesi di contratto d'istituto 23/24. Della firma dell'ipotesi non veniva data alcuna informativa né al personale, né alla restante parte sindacale maggioritaria. L'ipotesi non risulta pubblicata né all'albo sindacale, né in Amministrazione trasparente. L'ipotesi così firmata e prima di ogni consultazione del personale, veniva inviata ai Revisori dei conti.

-In diritto

- L'ipotesi di contratto d'istituto, firmato dalla sola Rsa e dalla una sola componente Rsu su tre non è valido in quanto:

- a) la Rsa, con tale qualificazione, a prescindere dalla sigla di appartenenza, non ha titolo a sottoscrivere il contratto
- b) un solo componente della Rsu su tre non è espressione delle Rsu in quanto non detiene la maggioranza.

- L'art.8 dell'Accordo Quadro 1998 prevede che "le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU a maggioranza e dai rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari in base ai criteri previsti dai CCNL di comparto"

- il Tribunale di Cassino con sentenza n.3013 del 30.7.2010 si è pronunciato sulla non validità del contratto d'istituto, sottoscritto da qualche sindacato provinciale e non anche dalla RSU come organismo
- Il tribunale di Bari, con l'Ordinanza n.15068 del 29 marzo 2018, annulla la contrattazione di Istituto di una scuola barese per una evidente condotta antisindacale del Ds e ordina l'immediata riapertura delle trattative, oltre la pubblicazione di tale ordinanza sul sito istituzionale della scuola e dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bari in quanto il contratto integrativo in questione era stato sottoscritto all'esito di una riunione in cui erano presenti solo cinque dei sei componenti del collegio RSU e quattro delle cinque organizzazioni sindacali territoriali; il consenso alla sottoscrizione era stato manifestato solo da tre componenti della RSU e da solo due organizzazioni sindacali di fatto meno rappresentative sia a livello nazionale che locale.

Pertanto

alla luce di quanto su esposto, diffida la Dirigente Scolastica Maria Assunta Lattuca a non dare seguito all'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, privo delle firme della maggioranza della RSU e/o delle OO.SS. territoriali al fine di aderire alla Nota Aran del 15.2.2002, che, tenendo conto dell'art.43 c.3 del dlgs 165/01 in cui si stabilisce che il Ccnl è valido solo se sottoscritto dal 51% complessivo di rappresentatività, ha rammentato alle Amministrazioni destinatarie della Nota, vale a dire ai dirigenti scolastici, che tale principio in sede locale ed in mancanza di alcuna specifica previsione nel CCNL, implichi comunque *la necessità del raggiungimento del massimo consenso possibile e che quindi sia acconsentita la stipulazione a livello locale dell'accordo al maggior numero possibile delle stesse.*

Sulla base delle considerazioni su esposte e considerata l'antisindacalità messa in atto, invita la SV a ritirare la firma all'ipotesi sottoscritta e a riprendere le trattative, subito dopo la consultazione del personale che si terrà nell'assemblea indetta dalla RSU l'11 gennaio 2024.

In attesa cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

La Segretaria Generale *pro tempore*
FLC CGIL Milano
Jessica Merli

